

285. SPECIALE COVID

IL DECRETO LEGGE DELLE PRESUNTE RIAPERTURE

01. NOZIONE

E' stato pubblicato l'atteso decreto legge che doveva incentrarsi sulle aperture, forse si era un pochino ottimisti, rappresenta comunque un passo in avanti

Il decreto legge è **datato 22 aprile 2021**, è stato pubblicato sulla **GU n. 96 del 22 aprile 2021**, composto da un unico Capo per 14 articoli e **2 allegati**, entra in vigore **dalla data del 23 aprile 2021**.

Il DL è rubricato: **DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52**

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Per l'esposizione seguiamo l'articolato del provvedimento negli articoli di maggior interesse..

02. ARTICOLO 1: Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Fatto salvo su quanto dispone il decreto dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui DPCM 2 marzo 2021 (il primo dell'era Draghi – per approfondire vedi la nostra **Scheda 269 in questa Sezione**).

Pertanto, **dal 26 aprile 2021** cessano di avere efficacia le disposizioni restrittive e rimangono consentiti gli spostamenti in entrate e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome.

Dal **1° maggio al 31 luglio** le misure previste per la zona rossa si applicano nelle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni

100.000 abitanti. I Presidenti della Regione e delle Province autonome, per lo stesso periodo, possono disporre misure analoghe e anche più restrittive in virtù del propagarsi dei contagi e delle varianti COVID.

03. ARTICOLO 2: Misure relative agli spostamenti

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti oltre che per i comprovati e noti motivi di lavoro, necessità, salute, rientro alla residenza, anche ai soggetti muniti delle **certificazioni verdi** COVID-19 (*vedi articolo 9*).

Dal **26 aprile al 15 giugno 2021**, nella **zona gialla**, e in **ambito comunale, nella zona arancione** è consentito l'ormai famoso unico spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle conviventi oltre ai minorenni sui quali dette persone esercitino la responsabilità genitoriale e oltre alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Tale spostamento rimane vietato nella zona rossa.

Con appositi provvedimenti saranno individuati i casi nei quali le **certificazioni verdi** consentono di derogare ai divieti di spostamento da e verso l'estero e alle misure necessarie per ovviare.

04. ARTICOLO 3: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore

Dal **26 aprile e fino al termine dell'anno scolastico** è assicurato in presenza lo svolgimento:

- dei servizi educativi per l'infanzia,
- dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia,
- della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- di almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.

Queste disposizioni non possono essere derogate dai Presidenti di Regioni e Province autonome. Permane consentita la deroga solo nei casi di eccezionale e straordinaria necessità per focolai o rischi elevati.

Sempre dal 26 aprile le istituzioni scolastiche di secondo grado adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica. Nella zona rossa l'attività in presenza dovrà riguardare almeno il 50% fino al 75% della popolazione scolastica. Nelle zone gialla ed arancione almeno il 70% e fino al 100%, la parte restante si avvarrà della didattica a distanza.

Se necessario l'uso di laboratori o per l'inclusione degli alunni con disabilità resta sempre garantita l'attività in presenza.

Per quanto riguarda le Università dal 26 aprile e fino al 31 luglio 2021 nelle zone gialla e arancione le attività sono svolte prioritariamente in presenza. Nella zona rossa le attività formative in presenza possono essere svolte nei corsi relativi al primo anno e alle classi con ridotto numero degli studenti.

Rimane in presenza, sull'intero territorio nazionale (salvo diversa valutazione delle università, lo svolgimento di esami, delle prove di laurea, delle attività di orientamento, tutorato e l'apertura delle biblioteche e delle sale di lettura e studio.

05. ARTICOLO 4: Attività dei servizi di ristorazione

Dal **26 aprile 2021**, nella zona gialla sono consentite queste attività con **consumo al tavolo esclusivamente all'aperto** anche a cena nel rispetto dei limiti di orario vigenti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dal **1° giugno 2021**, nella zona gialla sono consentite anche al chiuso con consumo al tavolo dalle **ore 5,00 alle ore 18,00**.

06. ARTICOLO 5: Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

Dal **26 aprile 2021**, nella zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Ovviamente deve essere rispettato il distanziamento e la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata. In ogni caso il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, nel rispetto delle linee guida. Gli spettacoli ove non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni rimangono sospesi come quelli in sale da ballo, discoteche e assimilate.

Dal **1° giugno 2021**, in zona gialla la disposizione sopra vista si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata con il limite di spettatori pari a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

In zona gialla potrà comunque essere stabilito un limite diverso in relazione all'andamento della situazione epidemiologica.

07. ARTICOLO 6: Piscine, palestre e sport di squadra

Dal **15 maggio 2021**, in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto e dal **1° giugno 2021** le attività di palestre sempre tutto in conformità a specifiche linee guida.

Dal **26 aprile 2021**, in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

08. ARTICOLO 7: Fiere, convegni e congressi

E' consentito dal **15 giugno 2021**, in zona gialla, lo svolgimento di fiere, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida che possono prevedere, per particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi.

Dal **1° luglio 2021**, in zona gialla sono consentiti convegni e congressi

09. ARTICOLO 8: Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal **1° luglio 2021**, in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

10. ARTICOLO 9: Certificazioni verdi COVID-19

Le **certificazioni verdi COVID-19** sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Esse sono rilasciate al fine di attestare l'avvenuta vaccinazione o guarigione o l'effettuazione dei test anzidetti.

La validità della certificazione sarà di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale e la stessa sarà rilasciata su domanda dell'interessato dalla struttura sanitaria o dall'esercente la professione sanitaria che, contestualmente renderà disponibile la documentazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

Per quanto riguarda i test la certificazione ha validità di 48 ore.

Queste disposizioni sono valide in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo.

11. ARTICOLO 11: Proroga dello stato di emergenza

I termini previsti dall'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021.

E vediamo, infine, il contenuto dell'allegato 2.

ALLEGATO 2

(ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19))

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Articolo 2-<i>bis</i>, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale</p> |
| 2 | <p>Articolo 5-<i>bis</i>, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</p> |
| 3 | <p>Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Permanenza in servizio del personale sanitario</p> |
| 4 | <p>Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine</p> |

| | |
|---|---|
| | chirurgiche e dispositivi di protezione individuale |
| 5 | <p>Articolo 17-<i>bis</i>, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</p> |
| 6 | <p>Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Semplificazioni in materia di organi collegiali</p> |
| 7 | <p>Articolo 73-<i>bis</i> del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p> |
| 8 | <p>Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio</p> |
| 9 | <p>Articolo 101, comma 6-<i>ter</i>, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</p> |

| | |
|----|---|
| 10 | <p>Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</p> |
| 11 | <p>Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</p> |
| 12 | <p>Articolo 1, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica</p> |
| 13 | <p>Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</p> |
| 14 | <p>Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari</p> |
| 15 | <p>Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p>Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari</p> |

| | |
|----|---|
| 16 | <p>Articolo 27-<i>bis</i>, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti</p> |
| 17 | <p>Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</p> |
| 18 | <p>Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> |
| 19 | <p>Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</p> |
| 20 | <p>Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici</p> |
| 21 | <p>Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato</p> |
| 22 | <p>Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di buoni fruttiferi</p> |

| | |
|----|--|
| | postali |
| 23 | Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria |
| 24 | Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile |
| 25 | Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |

